

petenza di queste congregazioni di carità, e su questo punto io credo che siamo discordi. Ciò che l'onorevole Gabrielli vuole per massima, noi lo ammettiamo per eccezione, e quanto egli vuole per eccezione noi lo ammettiamo per massima. E mi spiego.

La legge attuale pone per fondamento la specialità delle opere pie. È inutile che io venga a ripetere le ragioni di ciò, lo abbiamo discusse molte volte, e ripetendole sarei prolisso senza alcun pro. Basti il tener fermo che la legge attuale vuole la specialità delle amministrazioni delle opere pie. Bensì in alcuni casi, per analogia di scopo e per ragioni economiche, può convenire di tenere riunite diverse opere pie sotto una sola amministrazione. E quando ciò si desidera, laddove le opere pie già furono riunite insieme, e a proposta della deputazione provinciale, è ragionevole il consentirvi; ma che si voglia ammettere in massima generale il concentrazione delle opere pie tutte quanto in mano delle congregazioni di carità questo è quello che noi non possiamo ammettere, perchè sarebbe rovesciare interamente il principio della legge.

Se dunque l'onorevole Gabrielli si contenta della dichiarazione rispetto alle congregazioni di carità esistenti a tenore di legge; se accetta quell'inciso dell'articolo 32, nel quale è fatta facoltà alla deputazione provinciale di proporre che taluna fra le opere pie già riunite rimangano per analogia di scopo o per ragioni economiche nelle mani di una sola amministrazione, la Commissione non ha alcuna difficoltà; ma se egli in massima vuole che si stabilisca il concentrazione delle opere pie in mano delle congregazioni di carità, la Commissione rifiuta assolutamente questa proposta; ed è vano che io ritorni sulle ragioni del rifiuto, ma sarebbe il disfare incidentalmente quell'edificio che da cinque giorni stiamo penosamente elaborando.

SANGUINETTI. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ha la parola.

SANGUINETTI. Io credo che l'emendamento dell'onorevole Gabrielli non si possa discutere, perchè la questione è decisa, e per me fu decisa all'articolo 4, nel quale si dice chiaramente che le opere pie speciali saranno amministrate dai corpi morali, dai Consigli, direzioni od individui istituiti dalle rispettive tavole di fondazione, o dagli speciali regolamenti in vigore, o da antiche loro consuetudini.

Ora, secondo l'onorevole Gabrielli i commissari regi nelle Marche, i quali avevano non solo potere esecutivo, ma pure legislativo, hanno fatto delle leggi con cui crearono delle amministrazioni di quelle opere pie. Or bene, quelle leggi sussistono, non sono distrutte da questa legge, anzi sono confermate da quest'articolo 4.

Per conseguenza ciò che egli desidera l'ha perfettamente conseguito; quindi non so perchè egli voglia insistere su questa questione, e si debba prolungare la discussione.

GABRIELLI. Io non ho mai avuto intendimento di prolungare questa discussione già anche troppo pro-

tratta. Però sono nella necessità d'insistere; io mi tacerai e piegherei interamente alla proposta della Commissione, quando essa dichiarasse ciò che l'onorevole Sanguinetti nella sua mozione d'ordine ha espresso: quando s'intenda che le congregazioni di carità delle Marche, nell'Umbria e nelle Romagne conservino in massima quell'amministrazione che loro è stata affidata in forza dei decreti del commissario regio Valerio, io non ha altro da aggiungere.

MICHELINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. La Commissione accetta?

MINGHETTI, relatore. La Commissione ha già dichiarato il suo intendimento, e non aggiunge altro.

MICHELINI. Io credo che l'onorevole Sanguinetti male si apponga nella sua interpretazione delle parole degli speciali regolamenti, che trovansi nell'articolo 4; basta la lettura di quell'articolo per vedere che non vi si parla di leggi o regolamenti i quali siano fatti dal Governo, ma bensì dai regolamenti fatti dalle stesse amministrazioni delle opere pie, i quali nulla hanno che fare colla questione che attualmente ci occupa.

SANGUINETTI. Domando la parola.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Il deputato Sanguinetti insiste nella sua mozione d'ordine?

SANGUINETTI. Sì...

Voci. No! La ritiri!

SANGUINETTI. La ritiro.

GABRIELLI. Domando la parola.

Io proporrei che, a migliore intelligenza di tutto, si riducesse l'articolo transitorio 32 a questi termini. Se la Camera, che non ho importunato mai colle mie parole, vuol prestarmi benevola attenzione, io credo con questa redazione di non ferir la massima giustamente stabilita dalla Commissione referente: che cioè non si debbano concentrare tutte le opere pie nelle congregazioni di carità, e nello stesso tempo vengano a tutelarsi quelle opere pie delle Marche, dove (mel consentirà anche l'onorevole ministro dell'interno) non è giusto nè prudente, nello spazio appena di due anni, perturbare totalmente la composizione dei corpi che amministrano le opere pie. Questo è, credo, desiderio e convinzione nelle autorità e nelle oneste persone di quei luoghi; e questo motivo, oltre gli addotti precedentemente, diè causa al mio discorso.

Direi adunque nell'articolo 32:

« Nelle provincie ex-pontificie, dove, per effetto dei decreti dei governatori e dei commissari straordinari, esistano ancora riuniti in Commissione di beneficenza e affidati alle congregazioni di carità legalmente esistenti, taluni istituti pii che per analogia di scopo o per ragioni economiche giovi costituire separatamente o riunire ad altre amministrazioni, la deputazione provinciale, sentito il voto del Consiglio comunale, invocherà la provvisione, mediante decreto reale. »

Io credo che con ciò non sarebbe lesa la massima che la congregazione di carità per regola non possa riunir tutto, e sarebbero in pari tempo rispettati i diritti